



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA  
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

**Ordinanza Sindacale n° 22 del 20/03/2020**

**OGGETTO: ATTUAZIONE ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID19 NEL NOSTRO TERRITORIO COMUNALE. DIVIETO AGLI ESERCENTI IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI**

**SINDACO**

**VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. N.267/2000;

**VISTA** la propria ordinanza n. 19 del 09/03/2020;

**VISTA** la propria ordinanza n. 20 del 10/03/2020;

**VISTA** la propria ordinanza n. 21 del 12/03/2020;

**CONSIDERATO** che la presente ordinanza non è in contrapposizione al D.P.C.M. 11 marzo 2020;

**CONSIDERATO** lo stato di emergenza sanitaria che sta interessando tutto il nostro territorio nazionale;

**CHE** ogni Amministrazione, può porre modalità organizzative per ridurre l'afflusso e dello stazionamento di utenti, al fine di tutelare la salute dei cittadini e la pubblica incolumità, in via prudenziale, così ad evitare assembramenti di persone;

**CONSIDERATO** necessario vietare il commercio su aree pubbliche agli esercenti provenienti da altri comuni;

**VISTO** il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;

**ORDINA**

**Al fine di adottare ulteriori misure di contenimento del contagio da COVID19:**

A partire dal 20 marzo 2020;

- 1- Sono sospese le attività commerciali su tutto il territorio comunale, agli esercenti il commercio su aree pubbliche che provengono da altri comuni, sino a nuova disposizione

**DISPONE**

1- Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet [www.comune.casteldiudica.ct.it](http://www.comune.casteldiudica.ct.it).

- 2- Che copia della presente ordinanza venga consegnata a tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche provenienti dai altri comuni
- 3- Che venga trasmessa alla Prefetto di Catania; all'ASP di Catania; al Comando Stazione locale dei Carabinieri; al Comando di Polizia Locale; alla Città Metropolitana di Catania.
- 4- **Restano in vigore tutte le altre disposizioni impartite con la propria ordinanza sindacale n. 21 del 12/03/2020.**

AVVERTE

Che è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente ordinanza sotto comminata e a chi viola le disposizioni sarà applicata una sanzione amministrativa con una somma che da va da un minimo di € 103,29 ad un massimo di € 516,46.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Il Comandante della P.L.  
Cap. Filippo Pesce

---

Castel di Iudica, 20/03/2020

Sindaco  
STRANO RUGGERO / ArubaPEC S.p.A.